



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LAURA TRICOMI	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.08/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2605/2025 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA
VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FACHILE
SALVATORE (FCHSVT71P30I199M) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro QUESTORE DI
TRAPANI

-intimati-

avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA
in proc. n. 1905/2024 depositato il 31/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025
dal Consigliere RITA ELVIRA A. RUSSO.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il provvedimento
del giudice di pace di Caltanissetta del 31.07.2024, con cui è stata
disposta la convalida del suo trattenimento presso il CPR di



Caltanissetta. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento, dopo avere disposto un accertamento per verificare se l'interessato fosse minorenne sulla base del referto rx anagrafico che ha dato come esito *«struttura ossea compatibile con età anagrafica superiore di anni 18»*

Il ricorso è affidato a due motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3) cpc la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 co. 4 in combinato disposto con l'art. 19-bis del D.lgs. n. 142/2015 e art. 5 legge 47/2017, e la violazione del divieto di trattenimento di un minore straniero non accompagnato e delle norme in materia di accertamento dell'età. Il ricorrente deduce che sebbene abbia più volte dichiarato sia alle forze di polizia che al giudice di pace di essere minorenne e nonostante vi fosse un fondato dubbio in merito alla sua età anagrafica, nessuna delle autorità coinvolte ha applicato la procedura appositamente delineata dall'art. 19-bis D.lgs. 142/2015 per l'identificazione di un minore straniero non accompagnato. Deduce che quando è entrato in Italia era privo di un documento di riconoscimento e sulla base di ciò la Questura di Trapani ha notificato un provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento presso il CPR di Caltanissetta. In seguito, lo stesso giudice di pace, senza interpellare la Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ha ordinato che il ricorrente venisse sottoposto all'accertamento rx-anagrafico. Senza poi neppure attendere che il suddetto referto sanitario venisse trasmesso al Tribunale per i Minorenni, il giudice di pace ha deciso di convalidare il trattenimento, ritenendolo maggiorenne. Censura il provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione delle norme che



prescrivono la competenza della Procura della Repubblica e del Tribunale per i minorenni in materia di accertamento dell'età di un minore straniero non accompagnato; rileva che l'art. 19-bis co. 4 D.lgs. 142/2015 è chiaro nell'affermare che i suddetti esami sociosanitari possono essere disposti esclusivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e con il consenso del minore, informato, alla presenza di un mediatore e del tutore. Pertanto, il provvedimento di attribuzione dell'età può essere adottato esclusivamente dal Tribunale per i Minorenni, all'esito di accertamenti che devono essere autorizzati o disposti dal Pubblico Ministero Minorile. Osserva che nelle more della procedura, inoltre, ogni procedimento amministrativo conseguente all'identificazione come maggiorenne, tra cui può annoverarsi anche l'eventuale respingimento/espulsione e trattenimento del cittadino straniero in questione, è sospeso fino alla decisione finale(19 bis co. 9 cit.). Durante tale lasso di tempo, infatti, il minore deve essere trattato come tale, nel rispetto del principio del beneficio del dubbio, e accolto nelle strutture di accoglienza dedicate ai minori (art. 19 bis co. 2 cit.) Nel caso di specie, omettendo dunque di interpellare sia la Procura che il Tribunale per i Minorenni, il giudice di pace si è palesemente attribuito una competenza – ovvero sia quella di accertare lui stesso l'età del ricorrente – che in realtà la legge conferiva ad altra autorità.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4) cpc la nullità della sentenza quale conseguenza della nullità/inesistenza dell'accertamento dell'età che è stato effettuato dal Giudice pace e la motivazione apparente e irrazionale. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in quanto il giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento del ricorrente esclusivamente sulla base del fatto che dall'esame RX anagrafico risultava che la sua età ossea era



«compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18». Nel provvedimento ivi impugnato è infatti dato leggersi «Visto il referto RX-anagrafico (...) CONVALIDA" il decreto del questore di Trapani emesso in data 30.07.24». Appare di tutta evidenza che se l'atto presupposto alla convalida, ossia l'accertamento dell'età effettuato dal Giudice di pace, è nullo (se non addirittura inesistente) poiché effettuato da un organo privo di tale competenza e oltretutto in violazione della procedura di cui all'art. 19-bis D.lgs 142/2015, lo stesso provvedimento di convalida, dovrà considerarsi, per l'effetto, nullo.

3.- I motivi sono fondati

Il ricorrente ha dedotto di essere minorenne ed era privo di un documento di identificazione e di conseguenza non spettava al giudice di pace disporre una consulenza radiologica o altri accertamenti sull'età, ma doveva seguirsi la procedura prevista dall'art 19 del D.lgs. 142/2015

L'art 19 bis del Dlgs 142/2015 dispone infatti che «l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari» ed ancora che «qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa» ed infine ai commi 8 e 9 che « Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.9. Il provvedimento di



attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione».

Sul punto questa Corte ha ribadito che i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis del Dlgs. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità di altre e differenti disposizioni di rango inferiore (Cass. n. 11232/2022) e che il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario (Cass. 6520/2020).

Nella specie non risulta che alcuna delle procedure di garanzia previste dalla norma di rango primario siano state rispettate, dal momento che il soggetto è stato sottoposto a un sbrigativo esame radiologico disposto dallo stesso giudice di pace sulla base del quale è stato poi convalidato il trattenimento.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell'art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito,



posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.

Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l'ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).

Pertanto, poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di pace.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento
impugnato

Così deciso in Roma, il 08/10/2025.

Il Presidente

LAURA TRICOMI

